



# COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

**Ufficio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

## **DETERMINAZIONE N. 153 del 19-05-2020**

**Oggetto: Affidamento del servizio "PICK-UP LIGHT Standard  
Versione febbraio 2020" a Poste Italiane Spa.  
Smart CIG: Z662D06454**

### **Richiamati:**

- l'art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 36, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34, e 42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**Visto** l'art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" con le successive modifiche e integrazioni nella parte in cui è previsto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

**Rilevato** che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, lettera a) e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

**Viste** le "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., nelle quali si stabilisce che:

- punto 3.6 *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici;*
- punto 3.7 - *"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare*

*struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”.*

- *punto 4.2.2 “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”;*
- *punto 4.3.2 “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato”;*

**Visto** l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, il quale prevede una modifica dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, pertanto, recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza

*sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;*

**Rilevato** che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2012, è stata approvata la proposta formulata da Poste Italiane Spa per la gestione della spedizione della posta dell'Ente tramite contratto di Posta Easy con relativo pick up per la durata di un anno, rinnovata con d.g.c. e determine successive sino al 30.05.2020;

**Vista** la comunicazione inoltrata da Poste Italiane S.p.a. di comunicazione del termine dei servizi di pick up e posta easy;

**Vista** la proposta commerciale di Poste Italiane s.p.a. per l'anno 2020 per servizio Posta Pick Up Light Standard assunta a prot. n. 3037 del 29.04.2020 che riporta le seguenti condizioni ovvero:

- validità un anno;

- costo annuo di € 192,00+2,00 € per imposta di bollo, esente iva ex art. 10, comma 1, n. 16 del D.P.R. 633/1972, con pagamento anticipato a ricezione della fattura oltre ad un costo minimo aggiuntivo rispetto al costo della spedizione da effettuare per il servizio di affrancatura e lavorazione della posta registrata (compresa attività di compilazione dei modelli per spedizioni raccomandate e raccomandate A/R);

- pick up della posta a giorni alterni direttamente presso la sede dell'Ente;

**Rilevato** che il costo annuo suddetto è comprensivo di un'offerta di sconto del 20% dell'importo totale del servizio pari ad € 240,00 usufruibile solo in caso di sottoscrizione del contratto annuale ed i costi aggiuntivi citati in precedenza per il servizio di affrancatura e lavorazione della posta saranno fatturati unitamente alla tariffa di spedizione della posta e, pertanto, impegnati con altra apposita determinazione;

**Dato atto** che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00, ma altresì inferiore ad € 5.000,00 e, nello specifico, ad € 1.000,00, valutata la spesa storica relativa all'affidamento di cui trattasi, pertanto non sussiste obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.);

**Atteso** che è stata acquisita un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale

risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

**Considerato** che, come disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL\_20534864, Data richiesta 22/02/2020, Scadenza validità 21/06/2020 che attesta la regolarità dell'impresa e alla consultazione del casellario ANAC;

**Atteso** che dalla consultazione del casellario ANAC è emersa un'annotazione che, per espressa previsione dell'Autorità stessa, *“non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”*;

**Verificato** che Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017 che, al paragrafo “II. Ambito soggettivo”, dispongono che:

*“2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.*

*2.2 In particolare, rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice - le condanne non definitive per i reati di cui all'art.80, co. 1 nonché i seguenti reati:*

*a. abusivo esercizio di una professione;*

*b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);*

*c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;*

*d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;*

*e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.*

*Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice”*;

*2.2.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”;*

2.2.3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

1. i provvedimenti definitivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

2. i provvedimenti sanzionatori definitivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri”;

**Dato atto che** le sopra citate Linee Guida n. 6, al paragrafo “IV. I mezzi di prova adeguati”, dispongono che:

“4.2. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice”;

**Considerato che** le sopra citate Linee Guida n. 6, al paragrafo “VII. Le misure di self-cleaning” prevedono che:

“7.1 Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

7.2 L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate”

**Verificato** che l'operatore economico ha dichiarato nella propria autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e acquisita a prot. n. 3257 del 13.05.2020, tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico;

**Atteso** che le annotazioni presenti nel casellario ANAC non rientrano nell'ambito oggettivo delineato dalle Linee Guida n. 6, in quanto non si tratta di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, per illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, né di condanne non definitive per la tipologia di reati individuati al punto 2.2. delle citate Linee Guida;

**Considerato** che, le annotazioni non ancora presenti nel casellario ANAC, ma comunque dichiarate dall'operatore economico non hanno carattere di definitività, non sono poste in essere nel medesimo

mercato oggetto del contratto da affidare e, comunque, per le medesime, l'operatore economico ha specificato tutte le misure atte a dimostrare la volontà di ottemperare ai provvedimenti di contestazione mossi da altre stazioni appaltanti (misure di *self-cleaning*);

**Considerato** che Poste Italiane S.p.A.:

- gestisce un'organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale ed estero, quale gestore del servizio postale universale internazionale, garantendo una strutturazione capillare del servizio di recapito in tutto il territorio indicato, offrendo un servizio rispondente alle esigenze dell'Ente;

- ha finora eseguito tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento a regola d'arte, secondo le indicazioni e nel rispetto delle tempistiche e dei costi pattuiti (in tal senso, cfr Cons. St., VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142);

- garantisce i recapiti della corrispondenza affidatagli attraverso il servizio postale universale presso qualsiasi destinazione;

- svolge un servizio pienamente affidabile, come evidenziato anche nella Determinazione Dirigenziale della Corte dei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionale per il Molise del 23/3/2017, nella Determinazione Dirigenziale della Corte dei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionale per la Toscana del 13/3/2018, nella Determinazione Dirigenziale della Corte dei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionale per la Campania del 14/3/2018, nella Determinazione Dirigenziale della Corte dei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionale per il Veneto del 13/3/2018;

- è titolare dell'autorizzazione e licenza n. AUG/1934/2008 e AEI/567/2014, come verificabile sul portale del Ministero dello sviluppo economico, consultando il documento "ELENCO OPERATORI POSTALI titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale (ultimo aggiornamento 21 febbraio 2020)";

**Dato atto** che Poste Italiane, per le spedizioni nel territorio nazionale ed estero e per tutte le tipologie di corrispondenza che incontrano le esigenze dell'Ente, propone tutte le attività propedeutiche alla spedizione universale della posta con la garanzia della relativa tracciabilità;

**Considerato** che, per tali servizi, sono applicate le tariffe disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fisse per qualsiasi destinazione sia nazionale che internazionale che si ritiene siano comunque congrue ed applicabili rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento tenendo conto della qualità della prestazione e dell'esiguità dell'importo di affidamento;

**Considerato** che il servizio suddetto eseguito da Poste Italiane s.p.a. dall'anno 2012 all'anno 2019 è stato conforme alle aspettative, si è svolto senza problematiche e ha consentito un notevole risparmio di tempo, in quanto il personale non deve recarsi presso la sede postale per il ritiro e consegna della posta spesso con lunghe attese per la presenza di altri cittadini;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con l'affidamento di che trattasi e, quindi, di sottoscrivere il contratto "PICK-UP LIGHT – Versione febbraio 2020" con Poste Italiane S.p.a. con validità di un ulteriore anno;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere con l'affidamento del servizio "PICK-UP LIGHT – Standard – Versione febbraio 2020" a Poste Italiane Spa, con sede in Roma, Viale Europa, 190, Partita IVA 01114601006, per un anno così come proposto (prot. n. 3037 del 29.04.2020);
3. di impegnare la somma di € **192,00** + € **2,00** imposta di bollo (esente iva) a favore di Poste Italiane S.p.a. quale costo per il servizio annuale di "Posta Pick Up Light" imputando l'onere al cod. 1.01.02 U.1.03.02.99 ex **cap. 111/5** del bilancio 2020 – CIG Z662D06454;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area contabile ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";
7. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

Il Responsabile

*F.to Breggiè Eleonora*



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 19-05-2020.

Il Responsabile  
F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora